

Consiglio Universitario Nazionale

Prot. 36027 del 21/12/2017

All'On.le Ministra Sen. Valeria Fedeli Al Direttore Generale DGFIS

<u>SEDE</u>

<u>OGGETTO</u>: Parere sugli schemi di D.M. relativi ai criteri di ripartizione delle risorse resesi disponibili sul Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l'anno 2017 e al Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti e ai piani per l'orientamento.

Adunanza del 20 dicembre 2017

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Vista la nota del Direttore Generale DGFIS Prot. n. 14983 del 12/12/2017, con la quale si trasmette, per il parere di competenza, lo schema di D.M. relativo ai criteri di ripartizione delle risorse resesi disponibili sul Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) per l'anno 2017 e lo schema di D.M. relativo al Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti e ai piani per l'orientamento;

Visto il D.M. n. 610 del 9 agosto 2017 recante i criteri per il riparto del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università statali per l'anno 2017;

Visti i propri pareri sugli schemi di decreto riguardanti il riparto del FFO 2016 del 25/05/2016 e del 21/12/2016;

Visto il proprio parere sullo schema di decreto riguardante i criteri per il riparto del FFO 2017 del 3 agosto 2017;

Sentiti i Relatori;

FORMULA IL SEGUENTE PARERE

Quanto allo schema di decreto concernente i . "Criteri di ripartizione delle risorse resesi disponibili sul FFO per l'anno 2017"

Il Consiglio Universitario Nazionale prende atto che il Ministero si trova nella necessità di attribuire alle Università, entro la fine dell'esercizio finanziario, residui del FFO dell'anno in corso



Consiglio Universitario Nazionale

non assegnati con la ripartizione operata dal D.M. 610/ 2017. Tali residui, che ammontano in totale a € 95.507.000, derivano:

- a) dai fondi destinati ai consorzi universitari (€ 34.000.000) le cui modalità e i criteri di attribuzione dovevano essere definiti con successivo decreto;
- b) dai fondi ancora non utilizzati per le "Cattedre del merito Giulio Natta" che, al netto delle riduzioni disposte dalla legge n.96/2017 e dal D.L. n.148/2017, ammontano a € 28.700.000; tali risorse residue confluiscono quindi soltanto al termine dell'esercizio nel FFO 2017 a causa del mancato avvio delle procedure di reclutamento ipotizzate;
- c) dalla parte non utilizzata del FFABR 2017 per il finanziamento delle attività base di ricerca di ricercatori e professori associati (€ 16.602.000);
- d) da uno specifico finanziamento (€ 8.705.000) disposto dall'art. 11 della legge n.167/2017, per il superamento del contenzioso in atto e per prevenire nuovo contenzioso da parte degli ex lettori di lingua straniera e per consentire la parziale copertura degli oneri derivanti dai contratti integrativi di sede perfezionati dalle Università statali italiane;
- e) da fondi non utilizzati nell'ambito degli accordi di programma (€ 7.500.000).

Quanto alle destinazioni di tali residui, il CUN osserva che, a parte le quote di cui alle lettere a) e d) che sono già vincolate per legge, la parte restante è destinata a:

- aggiungere la somma di € 10.000.000 ai fondi già disponibili (€ 5.000.000) nello stato di previsione del Ministero per interventi di carattere straordinario a valenza strategica;
- aumentare di € 2.250.000 la somma già destinata ai consorzi interuniversitari CINECA e AlmaLaurea e al finanziamento di progetti di ricerca presentati dai Consorzi interuniversitari di ricerca che hanno partecipato alla VQR 2011-14, nonché, per il tramite dei singoli Atenei, al sostegno e alla gestione della rete GARR;
- incrementare di € euro 40.552.000 la quota premiale del FFO.

Questo Consesso rileva preliminarmente che sarebbe opportuno evitare la formazione di residui di FFO da riassegnare al termine dell'esercizio, in modo da facilitare la programmazione economico-finanziaria degli Atenei.

Nello schema di decreto sottoposto a parere, inoltre, non appaiono adeguatamente esplicitati i criteri che hanno orientato le scelte relative alle destinazioni dei residui, in particolare per quanto riguarda gli incrementi dei fondi per interventi straordinari di valenza strategica, per i consorzi interuniversitari e per la rete GARR.

La gestione di tali residui potrebbe essere ottimizzata attraverso alcune azioni di semplificazione di seguito proposte:

• come già suggerito dal CUN nel documento "Analisi e proposte circa il DDL "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", l'abbandono dell'iniziativa nota come "Cattedre del merito Giulio Natta" con conseguente confluenza dell'intero importo del fondo nel FFO complessivo eviterebbe il



Consiglio Universitario Nazionale

problema della riassegnazione dei residui e, soprattutto, contribuirebbe a finanziare l'attività istituzionale degli Atenei;

- con specifico riferimento alle azioni di promozione e di riequilibrio poste in essere dal MIUR con gli interventi straordinari, spesso imputabili a diversi strumenti normativi e ispirate a diverse finalità strategiche, il CUN auspica che tali azioni siano conoscibili da tutti i soggetti del sistema universitario attraverso un apposito sistema informativo pubblico. D'altro canto, un miglioramento dei livelli di trasparenza e intelligibilità dei criteri e dei parametri sottostanti la stipula degli accordi di programma potrebbe sicuramente contribuire alla riduzione dei residui generati in corso d'anno;
- con riferimento al FFABR, oltre a rinviare all'analisi contenuta nella raccomandazione CUN del 25 luglio 2017, si sottolinea ancora una volta come tale finanziamento non risulti aggiuntivo bensì decurtativo degli altri capitoli del FFO, in un contesto nel quale la gestione dell'intera procedura per la valutazione della produzione scientifica dei candidati ha un costo non irrisorio. Calcolando il numero dei destinatari in base al numero dei richiedenti e non degli aventi diritto, la procedura del FFABR ha di fatto attribuito il finanziamento non solo sulla base della qualità della produzione scientifica del singolo ma anche sulla base di fattori imprevedibili e del tutto slegati dal merito quali, appunto, il numero delle domande presentate. Inoltre, l'introduzione di soglie per l'accesso alla procedura, peraltro articolata in due fasi, e di percentuali prestabilite di vincitori fra i candidati ha avuto l'effetto di disincentivare la presentazione delle domande da parte di ricercatori e professori associati. Ne è risultata una procedura inefficace rispetto agli obiettivi della legge, con la conseguenza di creare importanti residui non utilizzati in un contesto nel quale da anni si registra una grave carenza di risorse pubbliche destinate alla ricerca universitaria. In tale situazione di insufficienza di risorse per la ricerca di base, un finanziamento così frazionato e di importo minimale, riservato a una parte esigua della comunità scientifica, costituisce una criticità che è necessario correggere.

Il CUN, infine, osserva che la riassegnazione dei residui attraverso criteri premiali, in particolare legati alla qualità della ricerca, acuisce alcune criticità già evidenziate nei suoi pareri sulle ultime distribuzioni di FFO agli Atenei pubblici, soprattutto in considerazione del fatto che la quota premiale è comunque destinata a crescere gradualmente nel tempo in coerenza con le disposizioni del D.M. 8 agosto 2016 n. 635 "Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati". Per questo motivo il CUN ritiene opportuno che la riassegnazione avvenga proporzionalmente al FFO 2017 già attribuito ai singoli Atenei con il D.M. n. 610/2017 e non alla sola quota premiale, riservando particolare attenzione al finanziamento della ricerca di base e del reclutamento di personale.

Per quanto riguarda la ripartizione in base alla quota premiale di ciascun Ateneo, è necessario che si utilizzino tutti i criteri e i parametri previsti dalla normativa e contenuti nel D.M. n. 610/2017.



Consiglio Universitario Nazionale

Quanto allo schema di decreto concernente i "Criteri di riparto delle risorse a valere sul fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti e ai piani per l'orientamento, per gli anni 2017 e 2018"

Il CUN osserva: l'art. 8 del DM n.610/2017 suddivide i finanziamenti dedicati agli interventi a favore degli studenti in quattro categorie:

- a) borse post-lauream, incluse le borse di dottorato;
- b) interventi per il sostegno dei giovani, per favorire la mobilità degli studenti e per attivare piani pluriennali di interventi integrati di orientamento pre-universitario, di sostegno didattico e di tutorato;
- c) interventi di sostegno agli studenti diversamente abili e agli studenti con disturbi specifici dell'orientamento;
- d) interventi a compenso del minor gettito da contribuzione studentesca come previsto dall'art. 1, commi 265 e 266 della l. n.232/2016.

Questo Consesso preliminarmente segnala come solo il 23 novembre 2017 (a fronte della scadenza del 30 novembre 2017 prevista dall'allegato 4 del D.M. 610/2017) il CINECA abbia avviato, ai fini della ripartizione dei fondi destinati agli interventi a favore degli studenti diversamente abili e con disturbi specifici di apprendimento, la rilevazione informatica del numero di tali studenti nei vari Atenei.

Si osserva, in proposito, che questa rilevazione considera soltanto gli studenti iscritti con certificazione di handicap, escludendo dal computo i titolari della sola certificazione di invalidità superiore al 66%. Tale scelta, oltre a essere in contrasto con la prassi seguita fino al 2016 nonostante il contesto normativo sia sostanzialmente invariato, non risulta condivisibile visto che, nell'ordinamento italiano, la condizione di "persona con disabilità" (o di persona "diversamente abile" nella dizione adottata dal D.M. n.610/2017) sussiste in presenza di una certificazione sia di handicap rilasciata ai sensi della legge n.104/1992, sia di invalidità superiore al 66% rilasciata ai sensi della legge n.118/1971, sia di cecità o sordità.

Al riguardo, si fa presente che l'art. 9 del D.lgs. n.68/2012 ha già effettuato questa equiparazione ai fini dell'esonero dalle tasse. Si ritiene pertanto necessario applicare anche quest'anno un'interpretazione estensiva della normativa affinché si includano nel novero degli "studenti diversamente abili" tutti gli studenti con disabilità, sia con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 104/1992, sia con un'invalidità pari o superiore al 66%, ivi compresi gli studenti con certificazione di cecità o sordità, accogliendo così una lettura costituzionalmente conforme e in linea con i principi della convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità.

Lo schema di decreto in oggetto definisce i criteri per l'attribuzione dei finanziamenti previsti per gli interventi della categoria b). Si apprezza innanzi tutto la coerenza di quanto previsto nell' articolo 5 relativo ai piani pluriennali di interventi integrati di orientamento pre-universitario, di



Consiglio Universitario Nazionale

sostegno didattico e di tutorato con le proposte contenute nel documento CUN sull'orientamento del 5 aprile 2016. Si apprezza inoltre l'uso di una formulazione che, come evidenziato dall'art. 6, comma 1, rende strutturale il finanziamento al Piano Lauree Scientifiche contemporaneamente all'estensione, tramite il citato art. 5, di interventi con obiettivi simili alle classi di laurea non coinvolte nel Piano Lauree Scientifiche. Infine, si apprezza l'introduzione di elementi volti a favorire la partecipazione femminile a corsi di studio di area tecnico-scientifica.

Nello specifico dei singoli articoli si formulano le seguenti osservazioni:

Art. 2. comma 2, lettera b: per evitare incertezze interpretative, si propone di invertire le ultime due frasi del periodo, sostituendo le parole "verso Paesi europei ed extra - europei e per la mobilità internazionale degli studenti di Dottorato, con un importo mensile secondo quanto riportato nella tabella 1" con le parole "verso Paesi europei ed extra - europei, con un importo mensile secondo quanto riportato nella tabella 1, e per la mobilità internazionale degli studenti di Dottorato."

Art. 2, comma 3, lettera b: siccome la mobilità degli studenti di Dottorato potrebbe essere finalizzata alla preparazione della tesi e non ad attività formative specifiche, il CUN ritiene che per la mobilità degli studenti di Dottorato sia sufficiente richiedere il parere favorevole del collegio di Dottorato e non sia invece necessario stipulare preventivamente accordi o convenzioni da parte dell'Ateneo con partner di profilo adeguato.

Art. 4, comma 4: vista l'esperienza acquisita con le precedenti edizioni del Piano Lauree Scientifiche, in relazione al quale sono state riscontrate significative difficoltà nel coinvolgimento delle imprese, si propone di sostituire le parole "delle imprese" con le parole "possibilmente di imprese".

Art. 4, comma 4: visti i nuovi obiettivi del Piano Lauree Scientifiche, si suggerisce di considerare l'inserimento fra le classi di laurea interessate anche delle classi L-31 (Scienze e tecnologie informatiche) e L-32 (Scienze naturali e ambientali) che presentano caratteristiche simili a classi già incluse per quel che riguarda gli obiettivi del PLS, per cui potrebbero positivamente interagire con le classi già incluse, fermo restando il parere positivo sull'applicazione alle altre classi di laurea dei finanziamenti previsti dall'art. 5 per obiettivi similari a quelli del Piano Lauree Scientifiche.

Art. 4, comma 4, lettera a: tenendo presente che la classe L-13 non soffre di una scarsità di studenti ma tutt'al più di una presenza di studenti non correttamente orientati, si suggerisce di formulare questa lettera come segue: "fornire un efficace orientamento nei confronti dei Corsi afferenti alle classi succitate, puntando anche a favorire un equilibrio di genere nelle immatricolazioni".

Art. 5, comma 2: si osserva che le azioni a), b) e c) elencate servono a rispondere alla finalità a) ma non alla finalità b). Occorre quindi aggiungere azioni che possano rispondere alla finalità b), quali per esempio:



Consiglio Universitario Nazionale

- iniziative di formazione indirizzate ai tutor per fornire loro gli strumenti di base necessari per l'identificazione delle difficoltà e l'avviamento degli studenti verso le forme di sostegno più adatte;
- predisposizione di materiale di supporto, cartaceo e online, alle attività di tutoraggio, fruibile anche negli anni successivi in modo da facilitare una continuità di azione nel tempo;
- sviluppo di ricerche-azioni per l'identificazione delle modalità più efficaci di tutoraggio.

Art. 5, comma 2.b: si segnala che le attività di tutorato possono essere utili per tutti gli studenti, e non solo per quelli che abbiano riscontrato ostacoli formativi iniziali, nello spirito di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 13 della legge 341/1990 che ha introdotto il tutorato nel sistema universitario. Si propone quindi di sostituire le parole "specifiche attività di tutorato destinate a favore di studenti iscritti al primo o al secondo anno di un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico che abbiano riscontrato ostacoli formativi iniziali" con "specifiche attività di tutorato destinate a studenti iscritti al primo o al secondo anno di un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, rivolte in particolare ma non esclusivamente a coloro che hanno riscontrato ostacoli formativi iniziali".

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

raccomanda l'accoglimento delle osservazioni in precedenza indicate all'interno dei decreti ministeriali relativi ai criteri di ripartizione delle risorse resesi disponibili sul FFO per l'anno 2017 e al Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti e ai piani per l'orientamento.

IL SEGRETARIO (Dott. Michele Moretta)

LA PRESIDENTE (Prof.ssa Carla Barbati)